



## COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) LAPERTOSA	Presidente
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: GIOVANNI AFFERNI

nella seduta del 30 ottobre 2020 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

## FATTO

Con reclamo del 23.12.2019, il ricorrente contestava l'importo ricevuto in sede di rimborso di due buoni fruttiferi cointestati con pari facoltà di rimborso, serie Q/P, di lire 5.000.000 sottoscritti in data 14.03.1988 e recanti i numeri xxx.186 e xxx.187. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e chiedeva di accertare, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, il diritto alla rideterminazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro dei buoni.

L'intermediario non depositava controdeduzioni.

Nella riunione del 2 settembre 2020, il Collegio di Napoli – territorialmente competente – ha ritenuto opportuno sospendere la procedura e rimettere la decisione al Collegio di Coordinamento *“trattandosi, in ogni caso, di una questione di particolare importanza e prospettandosi un potenziale contrasto con la recente decisione del giudice di legittimità”*.



## DIRITTO

1.1 - Il Collegio remittente ritiene che, ai fini della decisione del ricorso, occorra stabilire se il ricorrente, titolare di due buoni cointestati emessi in data 14.03.1988 con clausola di «pari facoltà di rimborso», sia legittimato a riscuoterli *iure proprio*, ovvero sia necessaria la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto (ossia degli altri cointestatari superstiti e degli eredi del cointestatario defunto).

1.2 - In particolare, la controversia esaminata dal Collegio remittente ha per oggetto l'accertamento del diritto di uno dei cointestatari superstiti alla rideterminazione degli interessi, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno dalla data di emissione, secondo le condizioni riportate sul retro dei titoli.

1.3 - Il Collegio remittente precisa che l'intermediario ha rimborsato i due buoni (parzialmente ad avviso del ricorrente in ragione del mancato computo degli interessi dal ventunesimo al trentesimo anno in conformità del documento cartaceo) in data 23.12.2019. Il ricorrente ha allegato al ricorso la copia del verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo recante la propria istituzione quale unico erede del cointestatario defunto in data 23.12.1998. Il terzo cointestatario non ha aderito al ricorso.

1.4 - Come indicato nell'ordinanza di rimessione, il Collegio di Coordinamento, con decisione del 10 ottobre 2019, n. 22747, ha affermato che *«nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari»*. A fondamento di tale statuizione, il Collegio ha risolto negativamente la questione dell'applicabilità ai buoni fruttiferi con pari facoltà di rimborso della disciplina espressamente prevista, ex art. 203 D.P.R. 256/1989, per il rimborso dei libretti postali in caso di decesso di un cointestatario (comportante la necessità di una quietanza di tutti gli aventi diritto) e ha reputato che il rimborso dei buoni fruttiferi, anche nel caso di decesso di un cointestatario, debba sottostare alla disciplina prevista in via generale dall'art. 178 D.P.R. 156/1973 (testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e dall'art. 208, primo comma, del regolamento esecutivo D.P.R. 256/1989, che, prevede il rimborso a vista del titolo e il pagamento degli interessi.

1.5 - Nell'ordinanza di rimessione si evidenzia che, successivamente alla decisione del Collegio di Coordinamento, è stata pubblicata una prima ordinanza della Corte di Cassazione sulla questione (Cass., VI Sezione, 10 giugno 2020, n. 11137), nella quale il giudice di legittimità ha affermato che *«in assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati è applicabile per analogia la disciplina prevista dall'art. 187, comma 1, dal d.P.R. n. 256 del 1989, relativo ai libretti di risparmio postale (per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1, dell'anzidetto regolamento), sicché, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto»*, cassando la decisione della Corte di Appello di Milano 25 ottobre 2017 successivamente ribadita, tra l'altro, dalla corte milanese con sentenza 17 luglio 2019, n. 3203 e dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 28 aprile 2020.

1.6 - Successivamente è stata emessa una ordinanza interlocutoria (Cass., VI Sezione, 5 Agosto 2020, n. 16683) che non ha condiviso l'orientamento di cui sopra e che ha rimesso la causa alla prima sezione civile per la pubblica udienza affinché decida sulla disciplina



applicabile in punto di legittimazione alla riscossione, nel caso di morte di un cointestatario, di buoni postali fruttiferi (soggetti *ratione temporis* alla disciplina del codice postale e delle telecomunicazioni e al relativo regolamento di attuazione) cui sia apposta la clausola cd. “con pari facoltà di rimborso”.

2.1 - Questo Collegio, ritiene che le perplessità sollevate dal Collegio remittente in relazione all’ordinanza della Corte di Cassazione del 10 giugno 2020, n. 11137 siano assolutamente condivisibili, così come sono condivisibili le argomentazioni dell’ordinanza interlocutoria della Suprema Corte sopra citata.

2.2 - Innanzitutto l’applicazione ai buoni fruttiferi dell’art. 187 D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 dettato per i libretti di risparmio postale, è tutt’altro che pacifica. L’orientamento prevalente sia in dottrina sia nella giurisprudenza di merito ritiene che l’art. 187 riguardi esclusivamente i libretti di risparmio e non sia quindi applicabile analogicamente ai buoni postali. La norma di cui all’art. 203 D.P.R. 256/1989 (che dispone che “*le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI*”) non determina l’automatica estensione ai buoni della disciplina dettata in tema di libretti postali. Sul punto si osserva che l’art. 203 del D.P.R. 256/1989 non dovrebbe determinare l’applicazione dell’art. 187 del D.P.R. 256/1989 ai buoni postali per tre ordini di motivi.

Innanzitutto per la diversa natura dei due strumenti di investimento postale: in conformità, tra l’altro, all’orientamento dell’ABF i buoni fruttiferi non sono riconducibili nell’alveo dei titoli di credito (mentre lo sono i libretti postali), bensì dei documenti di legittimazione ex art. 2002 cod. civ. perché il titolo cartaceo serve esclusivamente a individuare l’avente diritto alla prestazione (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4761). Negli indicati termini, osserva il Collegio remittente, la funzione dell’identificazione dell’avente diritto alla prestazione in difetto di incorporazione di diritto cartolare impedisce di ammettere che il debitore possa legittimamente rifiutare la prestazione per tutelare le ragioni di terzi.

In secondo luogo, la norma di cui all’art. 187 è limitativa di diritti e conseguentemente dovrebbe essere interpretata in maniera restrittiva (sul punto, si osserva che la norma, più che limitare il diritto di credito dell’intestatario in senso tecnico, incide sulla legittimazione a ottenere il rimborso del titolo – ma nella sostanza il risultato è il medesimo).

In terzo luogo, l’art. 208 del D.P.R. 256/1989 dispone per i buoni postali una disciplina specifica e diversa da quella di cui all’art. 187 prevedendo che “*i buoni sono rimborsabili a vista*”, secondo quanto già stabilito dall’art. 178 del D.P.R. 156/1973.

2.3 – Analoghe considerazioni vengono svolte, oltre che nell’ordinanza interlocutoria del 5 Agosto 2020, n. 16683, anche dalla più recente giurisprudenza di merito (si veda in particolare, Corte d’Appello Milano Sez. I, Sent., 12/03/2020). Innanzi tutto si evidenzia che i buoni postali fruttiferi, con facoltà di pari rimborso, sono titoli di legittimazione, che incorporano il diritto di credito ad ottenere, alle date previste, il rimborso del valore prestabilito del titolo in favore di tutti i cointestatari possessori del titolo, in via solidale tra loro; pertanto, salvo eventuali deroghe previste dalla normativa specifica di settore, ai sensi dell’art. 1292 c.c. ciascuno degli intestatari, in quanto creditore del valore del titolo, ha diritto ad ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione, cioè il rimborso dell’intero valore del titolo, e l’adempimento conseguito per intero da uno solo dei creditori libera comunque il debitore verso tutti gli altri creditori cointestatari. In via generale, quindi, nel caso di decesso di uno dei cointestatari, nei diritti del cointestatario defunto subentrano i



suoi eredi in comunione tra loro, ma non si modifica il rapporto sussistente con gli altri creditori cointestatari viventi e con il debitore della prestazione; pertanto il cointestatario, rimasto in vita, avrebbe sempre diritto a pretendere il rimborso dell'intero valore del titolo, senza la necessità di alcuna richiesta congiunta degli eredi del cointestatario defunto, così come non avrebbe avuto necessità della richiesta congiunta di quest'ultimo, qualora fosse stato ancora in vita; analogamente gli eredi del cointestatario defunto, congiuntamente tra loro, avrebbero diritto ad ottenere il rimborso dell'intero valore del titolo, senza necessità però della richiesta congiunta del cointestatario rimasto in vita. La Corte di Appello di Milano evidenzia che è vero che la fattispecie dei buoni postali fruttiferi è disciplinata in modo specifico, dai D.P.R. n. 156 del 1973 e D.P.R. n. 256 del 1989, senonché tale normativa speciale non deroga la disciplina generale. Con riguardo al diritto di rimborso dei buoni postali fruttiferi il D.P.R. n. 156 del 1973 agli artt. 171 e 178 stabilisce solamente che i buoni postali fruttiferi sono rimborsabili a vista; pertanto deve ritenersi che, per quanto riguarda la disciplina dell'obbligo di rimborso in favore dei cointestatari del buono sia nel caso in cui tutti i cointestatari siano viventi sia nel caso in cui uno di questi sia deceduto, il suddetto testo legislativo non abbia introdotto alcuna modifica alla disciplina generale sopra vista, da intendersi quindi pienamente applicabile. Per quanto riguarda il Regolamento di esecuzione del libro terzo del Codice postale e delle telecomunicazioni, ossia il D.P.R. n. 256 del 1989, viene evidenziato nella sentenza della Corte d'Appello Milano del 12/03/2020 quanto segue:

*“- all'art. 16 stabilisce quali documenti gli eredi debbano presentare per ottenere il rimborso relativo ai diritti vantati nei confronti delle P. (tra cui chiaramente anche quelli afferenti ai buoni postali fruttiferi) caduti in successione, ma tale disposizione è evidentemente irrilevante con riguardo al diritto di rimborso in capo al cointestatario originario rimasto in vita; - al Titolo VI (contenente la disciplina dei buoni postali fruttiferi) l'art. 208 ribadisce quanto previsto nel suddetto Testo Unico D.P.R. n. 156 del 1973, cioè che i buoni postali fruttiferi sono rimborsabili a vista; pertanto anche con riguardo alla disciplina introdotta dal D.P.R. n. 256 del 1989 non emerge alcuna modifica alla disciplina generale sopra vista, da intendersi quindi pienamente applicabile anche ai buoni postali fruttiferi; .....omissis.....- la disposizione del suddetto art. 187 D.P.R. n. 256 del 1989 non può però ritenersi applicabile anche ai buoni postali fruttiferi in forza del rinvio contenuto nell'art. 203; come sopra visto, infatti, secondo tale disposizione sono applicabili ai buoni postali fruttiferi le disposizioni previste per il servizio dei libretti di risparmio (tra le quali rientra anche la disciplina di cui all'art. 187), ma solo se per i buoni non è già prevista una disciplina differente; nella fattispecie in esame, come già esposto, per i buoni postali fruttiferi risulta, invece, applicabile, in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 171 e 178 D.P.R. n. 156 del 1973 e 208 D.P.R. n. 256 del 1989, la disciplina generale, sopra riportata, anche nel caso di subentro degli eredi nel diritto del cointestatario defunto, e quindi non può ritenersi applicabile la disciplina speciale (che deroga alla disciplina generale), prevista per una fattispecie differente (cioè per i libretti di risparmio), solo in virtù del rinvio non certo esplicito contenuto nell'art. 203, che, essendo norma derogatoria al principio generale previsto per tutti i crediti solidali, non può che essere di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 preleggi”.*

2.4 – Si osserva, inoltre, che il 19.12.2000 è stato emanato il decreto del Ministro del Tesoro, che ha introdotto la nuova disciplina dei buoni postali fruttiferi, e il 6.6.2002 è stato emanato il decreto del Ministro dell'Economia, che ha introdotto la nuova disciplina dei libretti postali di risparmio; la nuova disciplina, introdotta dai due decreti ministeriali in questione, non ha previsto né per i libretti postali di risparmio né per i buoni postali fruttiferi alcuna regola specifica per il caso di decesso di uno dei cointestatari del libretto o del



buono, confermando quindi, con l'abrogazione della norma eccezionale di cui all'art. 187 D.P.R. n. 256 del 1989, l'applicabilità per il futuro della disciplina generale prevista dall'art. 1292 c.c.

3 – Nella più volte citata ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione (Cass., VI Sezione, 5 Agosto 2020, n. 16683), poi, si evidenzia che il richiamo alla normativa della comunione dei diritti reali e alle norme degli artt. 1102 e 1111 cod. civ. (che porterebbe alla conclusione – prospettata dall'intermediario nel ricorso per Cassazione - che in caso di morte di un cointestatario del buono postale non sarebbe possibile il rimborso del buono postale se non con il consenso di tutti gli aventi diritto) non è corretta, in quanto la conformazione dei buoni postali cointestati rinvia *“alla figura della contitolarità nei diritti di credito, che nulla ha a che vedere con la comunione dei diritti reali. Nella specie, soprattutto, si discute unicamente di un profilo attinente alla legittimazione attiva alla prestazione, secondo una problematica per sua natura diversa da quella attinente alla (con)titolarità del relativo diritto (esemplare, al riguardo, è la norma dell'art. 1992 cod. civ.)”*.

4 - Il Collegio remittente ha anche correttamente individuato la reale portata dell'art. 48 del d. lgs. n. 346 del 1990 (testo unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni) secondo cui: *“alla morte dell'intestatario di somme depositate presso un istituto di credito, debba procedersi al blocco di qualsiasi operazione di pagamento sino a quando non sia esibita la dichiarazione di successione o sia dichiarata per iscritto che tale obbligo non sussiste”*. Innanzitutto l'art. 12 stabilisce che i buoni fruttiferi non concorrono a formare l'attivo ereditario. Si deve, poi, riconoscere – si legge nell'ordinanza di rimessione - *“che alcuna disposizione normativa recata dall'art. 48 d. lgs. n. 346 del 1990 è suscettibile di configurare un obbligo legale di cooperazione a carico del creditore per consentire l'esecuzione della prestazione alla quale il debitore è tenuto, esprimendo esclusivamente divieti di esecuzione della prestazione in funzione di interessi pubblici preminenti. Né può affermarsi, in difetto di univoco fondamento normativo, l'obbligo dell'emittente di apporre immediati vincoli sui buoni dal momento dell'acquisita conoscenza del decesso di un cointestatario e fino all'allegazione della prova della presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione - per iscritto dall'interessato –dell'insussistenza dell'obbligo di presentazione”*. L'art. 48 d. lgs. n. 346 del 1990, non pare quindi utilizzabile *“per tutelare gli interessi dei terzi, dei creditori e degli eredi del cointestatario defunto e, in particolare, per assicurare la realizzazione dell'interesse alla conoscibilità della sottoscrizione del buono da parte del cointestatario defunto”*.



5 – Non sembra quindi che l'ordinanza decisoria del 10 giugno 2020, n. 11137 della Corte di Cassazione valga a rimettere in discussione l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento nella decisione 10 ottobre 2019, n. 22747.

Va osservato peraltro che la necessità della quietanza congiunta dei coeredi potrebbe ravvisarsi nel caso in cui il ricorso sia proposto dall'erede di un cointestatario e ricorra un concreto interesse dell'intermediario all'accertamento nei confronti di tutti, in ragione della opposizione di un coerede. Ma tale ipotesi non corrisponde al caso di specie, dato che il ricorso è stato proposto dal contitolare superstite e la controparte non ha presentato controdeduzioni. Si ribadisce, quindi, il seguente principio di diritto:

*“nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori”.*

6 - Ai fini della soluzione del caso di specie si fanno le seguenti ulteriori osservazioni.

I moduli dei buoni in contestazione riportano, sul fronte, indicazione della serie di appartenenza (O), successivamente corretta in P, e un altro timbro “serie Q/P”; risultano emessi il 14.3.1988 e recano a tergo l'originaria tabella dei rendimenti della serie O (dal 1° a 30° anno) e due ulteriori stampigliature sovrapposte che riportano, rispettivamente, i rendimenti relativi alla serie P (in rosso) e alla serie Q (Q/P - in blu) dal 1° al 20° anno. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno.

Il Collegio di Coordinamento si è di recente pronunciato (decisione n. 6142/20), sulla questione relativa alla mancata modifica dei rendimenti apposti sul retro dei moduli dei buoni postali per il periodo dal 21° al 30°, seppur con riferimento a modulo in origine relativo alla serie P, accogliendo la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno. La decisione ha di fatto confermato un orientamento consolidato dell'ABF (almeno per quanto riguarda i buoni della serie Q/P).

Visto quanto sopra la domanda di parte ricorrente deve essere accolta. L'accoglimento però non può che essere parziale in quanto parte ricorrente, quantificando la richiesta, implicitamente sollecita un'attività contabile (e quindi consulenziale) che non rientra nelle prerogative dell'ABF.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi d'terminati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 19782 del 10 novembre 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA